



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. CC / 57 / 2012

SEDUTA DEL GIORNO 29-10-2012

OGGETTO: Imposta Municipale Propria IMU - Rideterminazione aliquote e detrazioni per l'anno 2012.

L'anno 2012, il giorno 29 del mese di Ottobre, alle ore 21:00, presso la Sala "Sandro Pertini", si è riunito il Consiglio Comunale, debitamente convocato nei modi e nei termini di legge, in sessione ordinaria. Assume la presidenza il signor la signora Elena Maria Mazzucchelli. Partecipa il Segretario Comunale dott. Angelo Monolo.

Alla trattazione del presente argomento all'ordine del giorno:

sono presenti i Signori:	sono assenti i Signori:
PRATI LAURA IAMETTI COSTANTINO DEL VECCHIO NICOLA PULLARA GIUSEPPE FRANZONI ANDREA PUTIGNANO ROCCO DI MAIO STEFANO MAZZUCHELLI ELENA MARIA IAVAZZO SOFIA ZOCCHI MARCO TOMASINI DANIELA POZZI ENRICO IAMETTI GIACOMO COLUCCI VINCENZO MARCHESE MICHELA CARNICELLI ANTONELLA BONATO LORIS	

Il Presidente, dato atto del permanere del numero legale dei consiglieri intervenuti, invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento segnato all'ordine del giorno.

OGGETTO: Imposta municipale propria I.M.U.- Rideterminazione aliquote e detrazioni per l'anno 2012.

L'assessore al bilancio e partecipazione sig. Enrico Pozzi:

VISTO il D.Lgs. 14.03.2011, n. 23 "Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale" che, in attuazione della Legge n. 42 del 5.05.2009 recante la delega al Governo in materia di federalismo fiscale di cui all'art. 119 della Costituzione, ha devoluto ai Comuni la fiscalità immobiliare relativamente agli immobili ubicati nel loro territorio, attribuendo, secondo i termini e le modalità previsti, il gettito o le quote di gettito derivanti da alcune imposte erariali e catastali ed in particolare ha introdotto una nuova forma di imposizione fiscale locale, l'imposta municipale propria;

CONSIDERATO CHE il citato Decreto Legislativo istituisce all'art. 8 l'imposta municipale propria (IMU), che sostituisce per la componente immobiliare l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali, dovute in relazione ai redditi fondiari cioè ai redditi agrari, dominicali e alle rendite rispettivamente dei terreni e dei fabbricati non locati, e l'imposta comunale sugli immobili (ICI); nonché stabilisce, sempre all'art. 8 e al successivo art. 9, la disciplina della nuova imposta IMU a partire dall'anno 2014;

DATO ATTO CHE in generale la disciplina dell'imposta municipale propria ha gli stessi presupposti impositivi della precedente imposta comunale sugli immobili ovvero il possesso di beni: terreni, aree e fabbricati diversi dall'abitazione principale, da parte del titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sugli stessi e che è da questi dovuta annualmente al Comune, nel cui territorio gli immobili sono situati;

VISTO l'art. 13 del Decreto Legge 6.12.2011, n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" (cd Decreto Salva Italia) convertito con modificazioni dalla Legge di conversione 22.12.2011, n. 214 che anticipa, a decorrere dall'anno 2012, l'istituzione dell'imposta municipale propria in via sperimentale fino al 2014 e, come modificato dalla Legge 26.4.2012 n. 44, stabilisce l'applicazione della disciplina d'imposta al possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione principale e le relative pertinenze, ferme restando le definizioni di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 504/1992 e 3 successive modificazioni;

RILEVATO CHE, ai sensi dell'art.13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni con la Legge 214/2011, l'aliquota base dell'imposta municipale propria è stabilita nella misura dello 0,76 per cento con possibilità di modifica, da parte del Comune, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali e, per l'abitazione principale e relative pertinenze, nella misura dello 0,4 per cento con possibilità di modifica, in aumento o diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali;

CONSIDERATO CHE è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale, relative pertinenze e fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota base del 7,6 per mille, quota da versare allo Stato contestualmente all'IMU propria, al lordo delle eventuali detrazioni previste dal D.L. 201/2011, nonché delle detrazioni e riduzioni eventualmente deliberate dal Comune;

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate;

VISTA la Circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze contenente i chiarimenti in materia di "Imposta municipale propria (IMU). Anticipazione sperimentale. Art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214. Chiarimenti.";

CONSIDERATO altresì che per realizzare, in forma progressiva e territorialmente equilibrata, la devoluzione ai Comuni della fiscalità immobiliare è istituito con l'art. 2 del richiamato D.Lgs. n. 23/2011 un Fondo sperimentale di riequilibrio nel quale, per la durata di tre anni e comunque fino alla data di attivazione del fondo perequativo, è computata anche la compartecipazione IVA e l'addizionale energia elettrica, la cui consistenza varia in ragione delle differenze del gettito ICI e IMU Sperimentale stimato ad aliquota di base; mentre, in caso di incapienza, ciascun Comune versa allo Stato le somme residue;

DATO ATTO CHE, in ragione di quanto sopra indicato, la riduzione per tutti i Comuni del Fondo sperimentale di riequilibrio 2012 rispetto al 2011 – sulla base della rideterminazione del gettito stimato IMU dal Ministero delle Finanze a seguito del gettito effettivo IMU versato in sede di acconto ad aliquota base statale – è definita pari a:

- ✓ 1 miliardo di euro ai sensi della seconda "tranche" di tagli di cui al D.L. 78/2010;
- ✓ 1,45 miliardi di euro ai sensi dell'art. 28 comma 7 della Legge 214/2011;
- ✓ 1.627 milioni di euro per l'anno 2012; 1.762,4 milioni di euro per l'anno 2013 e 2.162 milioni di euro per l'anno 2014, ai sensi dell'art. 13 comma 17 della Legge n. 214/2011;
- ✓ 500 milioni di euro per il 2012, 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 2,1 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015, ai sensi dell'art. 16, comma e e 7 del D.L. 6.7.2012 n. 95;

e, che, in particolare, per il Comune di Cardano al Campo la riduzione risulta per l'anno 2012 rideterminata per euro 176.790,65 ai sensi del D.L. 78/2010, ed euro 313.510,43 ai sensi dell'art. 28 comma 7 della Legge n. 214/2011, mentre si attende dal Ministero la quantificazione definitiva per le restanti riduzioni;

RICHIAMATA La propria deliberazione n. 38 del 18.06.2012, con la quale si approvavano le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale sperimentale per l'anno 2012, rinviando entro il 30 settembre 2012, l'adozione dell'apposito regolamento e l'eventuale revisione delle aliquote stesse;

RITENUTO, anche alla luce di quanto sopra, opportuno rivedere, nel rispetto degli equilibri di bilancio, le aliquote precedentemente approvate;

RICHIAMATI:

- l'art. 14, comma 6, del D.Lgs. n. 23/2011 che conferma, per i nuovi tributi previsti dallo stesso provvedimento legislativo, la potestà regolamentare in materia di entrate degli Enti locali di cui all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni che riconosce la potestà del Comune di disciplinare con regolamento le proprie entrate anche tributarie, nel rispetto dei principi fissati dalla Legge statale, purché non si intervenga sugli elementi costitutivi dell'obbligazione tributaria prevista dalla legge d'imposta, cioè sull'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi;

CONSIDERATO CHE l'articolo 151, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, fissa al 31 dicembre di ogni anno il termine per la deliberazione del

Bilancio di Previsione per l'anno successivo da parte degli Enti locali, data che può essere differita con Decreto del Ministero dell'Interno;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 13, comma 12-bis, ultimo periodo del D.L. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214 del 22.12.2011, così come modificato dalla Legge n. 44 del 26.04.2012, i Comuni possono, entro il 30 settembre, approvare o modificare il Regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione dell'imposta municipale propria (IMU);

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Interno del 2 agosto 2012 che ha differito al 31.10.2012 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti locali per l'anno 2012;

DATO ATTO, altresì, che ai sensi dell'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, con conseguente conguaglio in sede di saldo dell'acconto già versato;

CONSIDERATO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

Richiamato l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 Testo Unico EE.LL.;

Dato atto che la presente proposta verrà sottoposta all'esame della Commissione consiliare competente;

PROPONE:

1. di rideterminare, ai sensi dell'articolo 13 comma 12 bis del D.L. 201/2011 e successive modificazioni e nel rispetto dei limiti fissati dalla Legge, in sostituzione della precedente deliberazione consiliare n. 38/2012, per l'anno 2012, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012, come specificata nella tabella seguente:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUTA
Abitazione principale e relative pertinenze sino ad un massimo di un'unità per ciascuna delle categorie catastali C2, C6 e C7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo	4,00 per mille
Abitazione di proprietà di anziani o disabili residenti permanentemente in istituti di ricovero o sanitari, purché l'abitazione non risulti locata	4,00 per mille
Terreni agricoli ed Aree fabbricabili	10,60 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	2,00 per mille
Unità immobiliari iscritte o che devono essere iscritte nel catasto edilizio urbano nelle seguenti categorie: D/1 (opifici) D/2 (alberghi, pensioni con fine di lucro)	10,30 per mille
Unità immobiliari iscritte o che devono essere iscritte nel catasto edilizio urbano nelle seguenti categorie: C/1 (negozi e botteghe)	9,60 per mille
Tutti gli altri immobili non ricompresi nelle casistiche sopra elencate	10,60 per mille

2. di riconfermare in euro 200,00 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, fino alla concorrenza del suo ammontare, con un ulteriore incremento, limitatamente al periodo 2012-2013, di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino ad un massimo di Euro 400,00;

3. di riconfermare che la suddetta detrazione si applica anche alle abitazioni di proprietà di anziani o disabili residenti permanentemente in istituti di ricovero o sanitari, purché l'abitazioni non risulti locata;

4. di dare atto che le aliquote e detrazioni così determinate decorrono dal 1° gennaio 2012;

5. di dare atto che la presente deliberazione comunale concernente la determinazione delle aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria sperimentale per l'anno 2012 sarà inviata ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 entro il termine previsto dall'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 ovvero entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge per l'approvazione del Bilancio di Previsione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai fini della pubblicazione sul proprio sito informatico;

6. di dichiarare l'immediata eseguibilità dell'atto, stante l'urgenza del rispetto del termine del 30 ottobre 2012;

Il Responsabile del settore Pianificazione e gestione risorse, rag. Franca Murano:

Vista la proposta sopra riportata, esprime parere favorevole sulla regolarità tecnico-contabile della stessa, ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000:

Data 17 ottobre 2012

Firma Franca Murano

II CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta dell'Assessore al bilancio e partecipazione sig. Enrico Pozzi;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnico-contabile rilasciato dal Responsabile del settore Pianificazione e gestione risorse;

Sospeso consiglio dalle 22.25 alle 22.35 per motivi tecnici apparato registrazione dato atto che la presente proposta è stata sottoposta all'esame della Commissione consiliare competente nella seduta del 24 ottobre 2012;

Uditi gli interventi dei consiglieri comunali;

Esperita la votazione palese, per alzata di mano,:

consiglieri presenti: 17

consiglieri astenuti: 0

consiglieri votanti: 17

voti favorevoli: 12

voti contrari: 5 (Bonato, Colucci, Iametti G., Carnicelli, Marchese)

DELIBERA

1. di approvare la proposta presentata dall'Assessore sig. Enrico Pozzi, riportata nella premessa del presente atto che qui si intende integralmente riportata;
2. di rideterminare, ai sensi dell'articolo 13 comma 12 bis del D.L. 201/2011 e successive modificazioni e nel rispetto dei limiti fissati dalla Legge, in sostituzione della precedente deliberazione consiliare n. 38/2012, per l'anno 2012, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012, come specificata nella tabella seguente:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA
Abitazione principale e relative pertinenze sino ad un massimo di un'unità per ciascuna delle categorie catastali C2, C6 e C7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo	4,00 per mille
Abitazione di proprietà di anziani o disabili residenti permanentemente in istituti di ricovero o sanitari, purché l'abitazione non risulti locata	4,00 per mille
Terreni agricoli ed Aree fabbricabili	10,60 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	2,00 per mille
Unità immobiliari iscritte o che devono essere iscritte nel catasto edilizio urbano nelle seguenti categorie: D/1 (opifici) D/2 (alberghi, pensioni con fine di lucro)	10,30 per mille
Unità immobiliari iscritte o che devono essere iscritte nel catasto edilizio urbano nelle seguenti categorie: C/1 (negozi e botteghe)	9,60 per mille
Tutti gli altri immobili non ricompresi nelle casistiche sopra elencate	10,60 per mille

3. di riconfermare in euro 200,00 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, fino alla concorrenza del suo ammontare, con un ulteriore incremento, limitatamente al periodo 2012-2013, di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale , fino ad un massimo di Euro 400,00;

4. di riconfermare che la suddetta detrazione si applica anche alle abitazioni di proprietà di anziani o disabili residenti permanentemente in istituti di ricovero o sanitari, purché l'abitazioni non risulti locata;

5. di dare atto che le aliquote e detrazioni così determinate decorrono dal 1° gennaio 2012;

6. di dare atto che la presente deliberazione comunale concernente la determinazione delle aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria sperimentale per l'anno 2012 sarà inviata ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 entro il termine previsto dall'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 ovvero entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge per l'approvazione del Bilancio di Previsione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai fini della pubblicazione sul proprio sito informatico;

Dopodiché, con voti favorevoli n. 12 , contrari n. 5 (Bonato, Colucci, Iametti G., Carnicelli, Marchese) espressi per alzata di mano, essendo n. 17 i consiglieri presenti e n. 0 gli astenuti, il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000 s.m.i..

Istruttoria: Murano Franca

CC/57/2012

Letto, approvato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE
Elena Maria Mazzucchelli

Elena Mazzucchelli



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Angelo Mondo

Angelo Mondo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente verbale viene affissa all'Albo pretorio del Comune il giorno e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

09 NOV 2012

Addi

09 NOV 2012



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE
dott.ssa Laura Gorni

Laura Gorni

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dal giorno successivo al compimento del periodo di pubblicazione all'albo pretorio, ai sensi dell'art. 134 del T.U. approvato con D. Lgs. n. 267/2000.
- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Addi

09 NOV 2012



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE
dott.ssa Laura Gorni

Laura Gorni

Attesto che copia del presente atto è rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune dal **09 NOV 2012** al _____

Addi



IL MESSO COMUNALE
